



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

LUCIO NAPOLITANO - Presidente -

MICHELE CATALDI - Consigliere -

MARIA LUISA DE ROSA - Consigliere -

FEDERICO LUME - Consigliere -

FRANCESCO CORTESI - Rel. Consigliere -

IRAP ACCERTAMENTO

Ud. 16/01/2025 – CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 30497/2021, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata *ex lege* a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12

- ricorrente -

contro

██████████ rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. ██████████ elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 355/04/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 5 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott. Francesco Cortesi.

Rilevato che:

1. Il 22 luglio 2014 [REDACTED] ricevette la notifica di quattro avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione un maggiore reddito ai fini Irap per gli anni compresi fra il 2009 e il 2012, oltre a irrogare sanzioni.

Nei periodi d'imposta in questione, il [REDACTED] partecipe di un'associazione professionale di dottori commercialisti e consigliere di amministrazione di tale [REDACTED] s.p.a., aveva sottratto dall'imponibile ai fini Irap tanto i redditi percepiti in veste di associato, quanto i compensi per l'attività di amministratore.

Unitamente agli avvisi di accertamento, venne notificata al [REDACTED] anche una cartella esattoriale che scaturiva dal controllo automatizzato della dichiarazione Unico per l'anno 2009, nella quale il contribuente aveva posto in compensazione con il debito Irpef due acconti Irap da lui versati, senza che il relativo credito fosse certificato da alcuna dichiarazione, non avendo egli presentato la dichiarazione Irap per il medesimo periodo d'imposta.

2. Gli atti impositivi tutti vennero impugnati dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, la quale, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, rigettando quello concernente la cartella esattoriale e dichiarando non assoggettabili ad Irap i compensi percepiti dal [REDACTED] quale amministratore di [REDACTED] s.p.a.



La sentenza fu oggetto di appello principale dell'Agencia delle entrate e di appello incidentale del contribuente, entrambi respinti dalla Commissione tributaria regionale della Liguria.

Il Collegio del gravame ritenne, per quanto in questa sede ancora di interesse, che il [REDACTED] avesse dimostrato che l'attività di amministratore – in base ad una serie di indicatori, quali le caratteristiche di tale attività e le dimensioni della società amministrata – poteva essere svolta unicamente ed esclusivamente nel contesto della struttura organizzativa della società stessa; rilevò, di conseguenza, il difetto del requisito di autonoma organizzazione, necessario per l'imposizione ai fini Irap.

3. La sentenza d'appello è impugnata dall'Agencia delle entrate con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste l'intimato con controricorso.

Considerato che:

1. L'unico motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza – in relazione all'art. 360, comma I, n. 4), c.p.c. – per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546/1992.

L'Agencia ricorrente sostiene che i giudici d'appello avrebbero errato nell'affermare che il [REDACTED] nella sua qualità di amministratore di s.p.a., aveva indicato una partita Iva diversa da quella utilizzata nello svolgimento della propria attività professionale individuale, quando in realtà si trattava della stessa partita Iva; richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che fa onere al contribuente di dimostrare l'assenza del requisito di autonoma organizzazione con riferimento ai compensi percepiti in qualità di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali,



soggiungendo che, nel caso di specie, tale onere non era stato affatto assolto.

2. La censura è infondata.

Come si è accennato nella parte in fatto, i giudici d'appello hanno ritenuto che il [REDACTED] avesse dimostrato che l'attività di amministratore della s.p.a. [REDACTED] da lui svolta, fosse esercitata in assenza del requisito di autonoma organizzazione; tale accertamento si è fondato sul rilievo di una pluralità di circostanze – testualmente: «la dimensione della società, la natura delle deleghe e del gruppo al quale questa era a capo, l'ubicazione della sede della società» (pag. 2 sentenza impugnata) – rispetto alle quali l'impiego di diversa partita Iva assume rilievo meramente *ad colorandum*, senza rivestire alcun valore decisivo al fine di esclusione del menzionato requisito.

Significativamente, il ricorso omette di prendere posizione sulla sussistenza di tali circostanze, invece sufficienti a far ritenere assolto l'onere probatorio evocato dalla stessa Amministrazione in conformità agli orientamenti di questa Corte; e ciò, peraltro, a prescindere dal fatto che i precedenti evocati si riferiscono a fattispecie relative a domande di rimborso, nelle quali, com'è noto, l'onere probatorio a carico della parte istante ha contenuto distinto rispetto a quello connesso ai giudizi di accertamento della pretesa tributaria.

3. Il ricorso va dunque respinto e la sentenza d'appello merita integrale conferma.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non si dà luogo alla condanna di parte ricorrente al pagamento del doppio contributo, poiché la stessa è un'amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.

Il Presidente
Lucio Napolitano

